



MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO NAZIONALE DI MATERA

VIA RIDOLA, 24 – 75100 MATERA

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

TRA

il **Ministero della Cultura (MIC)** - Museo nazionale di Matera, con sede in 75100
matera, alla via Ridola, 24 (CF 93065160777), in persona del Direttore, legale
rappresentante p.t., arch. Annamaria Mauro, nata a [REDACTED]
([REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto (di
seguito, per brevità anche Museo, MNM o committente e, unitamente al Prestatore
d'opera, "Parti");

E

ANNALaura AMATULLI, esperto in Archeologia, nata a [REDACTED] il
[REDACTED] e residente e con studio in [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] - partita iva
[REDACTED] (di seguito denominato anche Prestatore d'opera o semplicemente
Prestatore o Professionista e congiuntamente al Museo, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante "*Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
successive modifiche integrazioni*", d'ora in poi "Testo unico sul pubblico impiego e
in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: "*per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria*";

visto l'art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

visto l'art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto legislativo 165/ 2001 nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta;

visto l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;*

considerato che questa Amministrazione, di recente istituzione, necessita di unità di personale rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché al fine di potenziare la propria struttura in vista dell'attuazione del ciclo di programmazione 2023/2024 relativamente a specifici progetti di attività anche inerenti all'attuazione del “Piano strategico beni culturali”, intende avvalersi di alcune professionalità carenti o comunque a supporto di quelle esistenti, al fine di garantire l'avanzamento fisico e finanziario dell'Ente;

considerato che non è possibile far fronte, solo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della

competenza ed esperienza professionale specifica di esperti in materia;

considerato che a tal fine è stata indetta una procedura di selezione comparativa

per il conferimento di 5 incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7 comma 6

del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni con Avviso

MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845;

considerato che all'esito di tale selezione la dott.ssa **Annalaura Amatulli** possiede le

caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico di

Archeologo esperto corrispondente alle esigenze del committente, nell'ambito delle

attività programmate del procedimento di competenza;

- che il prestatore d'opera è titolare di partita iva;
- che il prestatore d'opera è in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- che il prestatore d'opera dichiara di possedere qualità ed attitudini tecnico professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera, non avvalendosi a tal fine dell'apporto di terzi;
- che il prestatore d'opera dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Museo nazionale di Matera ed a tal fine rilascia apposita dichiarazione sostitutiva;
- che il Museo nazionale di Matera intende avvalersi dell'apporto del lavoro del prestatore d'opera;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della prestazione d'opera riferibile agli articoli 2222 - 2229 e seguenti del codice civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto;

1. RAPPORTO

Il MNM conferisce alla **dott.ssa Annalaura Amatulli** incarico di **Archeologo esperto** per anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità convenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il prestatore d'opera inserito nell'ufficio si impegna a fornire supporto operativo al Direttore e ai Funzionari, nell'ambito delle attività programmate e dei procedimenti di competenza con riferimento, in particolare, all' esecuzione di indagini archeologiche; studio di materiali e contesti magno greci, con particolare riferimento al periodo che va dall'età arcaica a quella ellenistica.

Il Prestatore si impegna a garantire la propria presenza presso il Museo Nazionale di Matera secondo il calendario stabilito con il Direttore.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE:

Il prestatore d'opera, con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e all'*intuitu personae*, si impegna ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il MNM, nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dal Museo allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle esigenze dello stesso; le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica, in quanto il Prestatore, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartite dal Museo, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli. A tal uopo lo stesso sarà tenuto a presentare, con

cadenza bimestrale, apposita relazione nella quale dovranno essere dettagliate e specificate le attività espletate nel periodo di riferimento (bimestre).

Il prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono eccetera); la Prestazione verrà svolta in presenza, se convocato dall'Amministrazione, o in relazione alla natura dell'incarico da svolgere anche quotidianamente, e da remoto, senza vincoli di orario; per la tipologia contrattuale non sono previsti giorni di ferie, tuttavia il prestatore dovrà concordare con il Museo l'eventuale sospensione della prestazione per garantire il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso.

Il prestatore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interessi rispetto all'incarico oggetto del presente contratto e a tal proposito il prestatore si impegna, durante la vigenza del contratto, ad astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura ed a recedere da qualsiasi rapporto di collaborazione, diretto o indiretto con società e/o enti che operano in conflitto di interessi con il Museo.

Il prestatore è, tra l'altro, tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico e tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi.

Il Prestatore è tenuto altresì ad astenersi da attività o comportamenti che possano arrecare danno all'immagine e pregiudizio del committente.

Il Prestatore d'opera si atterrà sia all'ordinaria diligenza sia al rispetto delle regole statuite dalla professione nell'aspetto tecnico, sia al rispetto dei principi deontologici fissati dall'Albo di appartenenza; dichiara, inoltre, di essere assicurato

contro i rischi di responsabilità professionale e di aver stipulato con [REDACTED]

[REDACTED] e di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I sopra citati obblighi rivestono carattere essenziale per il committente e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ex articolo 1456 del codice civile.

4. COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO.

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato nell'importo annuo non superiore a € 40.000,00 comprensivo di Iva, ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative che verrà corrisposto solo previa attestazione di regolare esecuzione del servizio e regolare emissione di fattura elettronica, come previsto nell'Avviso pubblico e che verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo servizio con rate bimestrali posticipate e previa verifica di regolarità contributiva.

Sono a carico del prestatore d'opera tutti gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia così come ogni eventuale copertura assicurativa compresa quella per responsabilità professionale.

L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 917/86 e degli articoli 2222-2229 codice civile.

Non sono previsti rimborsi di spese né ulteriori spettanze economiche.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il Prestatore indicherà al MNM e verrà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Il Museo non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.

5. EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, prorogabile

per lo stesso periodo sino ad un massimo di 24 mesi salvo intervenga diversa comunicazione almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6. DIRITTO DI RECESSO.

E' fatto salvo il diritto del MNM di recedere anticipatamente dal presente contratto versando il corrispettivo commisurato all'attività prestata relativamente al periodo di lavoro (parametrato ai giorni di lavoro effettivo) con le modalità e i tempi previsti nell'Avviso. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto, per giusta causa, con preavviso di almeno 30 giorni; in tal caso il compenso da corrisponderci al prestatore sarà commisurato all'attività del periodo di lavoro effettivamente svolto come sopra specificato.

7. PROPRIETA' RISERVATEZZA DEI RISULTATI.

La prestazione svolta dal Prestatore è di esclusiva proprietà del MNM.

Il materiale documentale prodotto, le analisi, i rilievi, le foto, le schede tecniche, di progetto etc, nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni o altri elaborati in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi nè pubblicati nè divulgati all'esterno. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso o a conoscenza, nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

8. FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le Parti sul puntuale rispetto ad adempimento del presente incarico professionale, il foro competente a decidere sarà in via esclusiva quello di Matera.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL MUSEO NAZIONALE DI MATERA

Il Direttore

Arch. Annamaria Mauro


Firmato digitalmente da

Annamaria Mauro

CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo
C = IT

IL PRESTATORE D'OPERA

Annalaura Amatulli



Firmato digitalmente da:

AMATULLI ANNALAURA

Firmato il 10/03/2023 18:47

Seriale Certificato: 1103261

Valido dal 21/01/2022 al 21/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA